



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ANGELANI | ENRICO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | IMPARATO | MICHELE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SANTELLA | CARLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- del ricorso per revoca iscritto nel R.G.R con n. 15664/09
depositato il 27/04/2009 con ricevuta N° B - 4401/2009
-avverso la sentenza n. 128/23/2009
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

CLAUDIA CRISTINI-ANNA CAIMMI
C/O MASSIMO VITOLO
VIA APRICALE 31 00166 ROMA RM

contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 15664/09

UDIENZA DEL

SEZIONE 12

21/10/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

511/12/10

PRONUNCIATA IL:

21-10-2010

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

22-12-2010

Il Segretario
[Signature]

15664/09

La contribuente [redacted] proponeva ricorso per la riforma, l'annullamento e la revoca della sentenza n.12/23/2009 del 14 gennaio 2009, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma nei confronti di suo marito (dal quale era separato) [redacted] depositata il 4/2/2009 e mai notificata, con la quale la Commissione Provinciale di Roma aveva autorizzato l'adozione del sequestro conservativo da parte dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Albano Laziale su beni di sua proprietà o sui quali risultava nuda proprietaria (due immobili siti in [redacted]: il primo in [redacted], identificato al Catasto del Comune [redacted] al [redacted] ed il secondo in [redacted] identificato al Catasto del Comune [redacted] al [redacted]; ed il terzo immobile sito in [redacted] identificato nel Catasto del Comune di [redacted]). Chiedeva, previa trattazione in pubblica udienza e sospensione in tutto o in parte dell'esecuzione della predetta sentenza, ex art.404 cpc (opposizione di terzo), di riformare/annullare/revocare o, comunque, dichiarare illegittimamente emessa tale sentenza nella parte in cui veniva autorizzata l'adozione della misura cautelare sui predetti appartamenti e ciò quale mezzo di impugnazione (opposizione di terzo) di una sentenza esecutiva pronunciata nei confronti di altra persona che pregiudica i propri diritti, anche in assenza di sua previsione "testuale", però compatibile con il sistema processuale tributario, e per non violare i principi di cui agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Albano Laziale, costituitasi in data 26/8/2009, con le sue controdeduzioni, comunicava che, riconosciuta la errata imputazione di alcuni dei diritti sui due immobili siti in [redacted], aveva provveduto a richiedere alla Conservatoria di Roma 2, in data 14/8/2009, con nota di trascrizione rettificativa, di annotare il corretto contenuto del diritto sui beni sequestrati. In relazione al terzo immobile sito in [redacted], chiedeva, avendo verificata la piena proprietà della sig.ra Terrone sullo stesso, che venisse dichiarata la cancellazione parziale e l'inefficacia del sequestro su tale bene.

In via preliminare, questo Collegio reputa ammissibile il ricorso, ritenendo sussistere la propria competenza giurisdizionale a conoscere nel merito dell'opposizione di terzo, essendo stata accertata l'appartenenza a terzi di beni sottoposti all'esecuzione fiscale. Nel caso in esame è stato dimostrato, come riconosciuto dallo stesso Ufficio, la inesistenza per la ricorrente dell'obbligazione tributaria, in quanto unico debitore era il marito [redacted] e che unica titolare della proprietà dei beni sottoposti a sequestro conservativo era l'odierna ricorrente. La sig.ra [redacted] ha visto pregiudicati i propri diritti con l'autorizzazione concessa con la sentenza della CTP di Roma n.128/23/09. Si ritiene, perciò applicabile al processo tributario l'art.404 cpc, pur non essendo esplicitamente ammesso nel D.L.vo 546/92, esistendo però un rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili con le stesse, previsto dagli artt. 1 e 49 del D.L.vo 546/92.

JW

A seguito dell'udienza pubblica del 29/4/2010, questo Collegio emetteva ordinanza con la quale chiedeva all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Albano Laziale di fornire chiarimenti in ordine alla mancata richiesta alla Conservatoria dei registri Immobiliari della cancellazione del sequestro conservativo anche dell'immobile sito [redacted] come sopra identificato, per il quale l'Ufficio aveva riconosciuto l'inesistenza della titolarità del bene di [redacted] secondo le acquisite prove documentali in possesso dell'Ufficio e non prodotte in Commissione; e se, nel frattempo, avesse provveduto, con azione di autotutela, a chiederne la cancellazione.

L'Ufficio in data 22/6/2010 depositava la risposta a tale ordinanza con la quale comunicava di aver disposto, in data 27/5/2010, con provvedimento di autotutela, richiesta di cancellazione del sequestro conservativo anche dell'immobile sito [redacted] [redacted], perché di proprietà esclusiva di [redacted] ed era in attesa di documentazione attestante l'avvenuta cancellazione anche di tale sequestro.

All'odierna pubblica udienza erano presenti i difensori della ricorrente ed il rappresentante dell'Ufficio che produceva due documenti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Controlli, facendo presente che si ritenevano fondate le ragioni della contribuente e chiedendo che venisse ordinata la

cancellazione del sequestro conservativo relativamente ai beni di proprietà della ricorrente [REDACTED] modificando quanto in precedenza dichiarato dall'Ufficio.

La Commissione prende atto della richiesta dell'Ufficio che ha ritenuto fondate le ragioni della ricorrente e che ha provveduto, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, ad inoltrare all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Roma istanza di cancellazione del provvedimento cautelare di sequestro conservativo anche relativamente all'immobile sito in [REDACTED], di proprietà della odierna ricorrente.

Pertanto, ritiene fondate le motivazioni dell'odierno ricorso, così come riconosciuto dallo stesso Ufficio che aveva inoltrato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in data 10/10/08 istanza della misura cautelare di sequestro di tre immobili, indicati sopra, per debiti tributari di Cristini Domenico, sull'erroneo presupposto della sua titolarità di diritti reali su tali immobili, risultati poi dell'odierna ricorrente. Osserva, inoltre che l'Ufficio, come detto sopra, ha già inoltrato all'Agenzia del Territorio istanza di cancellazione del provvedimento cautelare del sequestro conservativo per tutti e tre gli immobili (due siti [REDACTED] ed uno a [REDACTED]).


Sussistono fondati motivi per compensare le spese.

p.q.m.


La Commissione dichiara la inefficacia del sequestro conservativo richiesto dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Albano Laziale con istanza del 10 ottobre 2008 nei confronti di Cristini Domenico relativamente ai tre immobili di cui in motivazione ed autorizzato con sentenza della CTP di Roma n.128/23/09del 4/2/2009. Spese compensate.

Roma, 21 ottobre 2010

Il relatore



Il Presidente



93/12/11

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di ROMA Sez.12^

riunita in pubblica udienza con l'intervento dei Signori

Angelani Enrico Presidente

Imparato Michele Relatore

Santella Carlo Giudice

All'udienza del 10/2/2011, presente il difensore della ricorrente e nessuno per l'Ufficio, ha emesso il seguente provvedimento di correzione della sentenza n.511/12/10 pronunciata il 21/10/2010 da questa sezione e depositata il 22/12/2010, a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dalla ricorrente sig.ra

[REDACTED]

Vista la suddetta sentenza e ritenuto che la stessa può essere accolta


P.Q.M.

Dispone che alla pag. n.1 della sentenza 511/12/10 alla dicitura: "...proponeva ricorso per l'annullamento e la revoca della sentenza n.12/23/2009 del 14/1/2009 emessa dalla CTP di Roma nei confronti del sig. [REDACTED]con la quale aveva autorizzato il sequestro conservativo su beni di sua proprietà (due immobili siti in [REDACTED], il primo in [REDACTED], identificato al Catasto del Comune di [REDACTED] al [REDACTED] ed il secondo in [REDACTED] identificato al Catasto del Comune di [REDACTED]" deve intendersi:

proponeva ricorso per l'annullamento e la revoca della sentenza n.128/23/2009 sui beni di sua proprietà(due immobili siti in [REDACTED], il primo in [REDACTED] [REDACTED] identificato al Catasto del Comune di [REDACTED] ed il secondo in [REDACTED], identificato al Catasto del Comune di [REDACTED]

[REDACTED] "

Roma, 10 febbraio 2011

Il relatore


Il Presidente
